



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2589 del 18 maggio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Prof. Avv. R. Di Raimo – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 9 marzo 2020, in relazione al ricorso n. 3420, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorso ha per oggetto l'acquisto da parte del ricorrente di azioni di una banca (di seguito, la Vecchia Banca), la cui azienda è stata ceduta a un ente ponte (di seguito, la Nuova Banca), successivamente incorporata dall'intermediario odierno convenuto. La ricorrente riferisce di avere acquistato mediante operazioni disposte su raccomandazione della Vecchia Banca n. 9.000 azioni della stessa Banca per un controvalore di € 7.650,00. La ricorrente contesta quindi all'intermediario convenuto che la Vecchia Banca non l'abbia al tempo informata correttamente della rischiosità insita nelle proprie azioni, in particolare in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2012, quando la ricorrente

sottoscriveva 1.435 azioni al prezzo unitario di € 0,85. Tutto ciò premesso, la ricorrente chiede che l'intermediario convenuto sia dichiarato tenuto a corrispondere a suo favore la somma di € 7.650,00.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca cessionaria dell'azienda bancaria della Vecchia Banca, resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, il resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, rilevando l'incompetenza per materia dell'ACF. A giudizio del resistente, la Vecchia Banca non avrebbe prestato un servizio di investimento, dal momento che si sarebbe limitata a collocare azioni di propria emissione. Nel merito, il resistente eccepisce, in via preliminare, la prescrizione di tutte le operazioni antecedenti di oltre dieci anni rispetto al reclamo del 26 ottobre 2008. Sempre in via preliminare, il resistente eccepisce anche il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti degli azionisti della Vecchia Banca. A giudizio del resistente, una tale successione nel debito sarebbe esclusa dalla disciplina applicabile in materia di risoluzioni bancarie, oltre che dalla disciplina comune in materia di trasferimento di aziende bancarie. Ciò affermato, il resistente contesta poi che la Vecchia Banca abbia violato alcuna regola di condotta nella prestazione dei servizi di investimento. Inoltre, il resistente contesta la circostanza che la ricorrente non abbia immediatamente rivenduto tutte le proprie azioni non appena esse avevano cominciato a perdere valore, ma abbia deciso di mantenerle sino al loro azzeramento di valore. Tutto ciò rilevato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative, la ricorrente conferma le proprie precedenti argomentazioni. In particolare, contesta la prescrizione degli acquisti effettuati prima del 26 ottobre 2008, replicando che essa ha già interrotto il relativo decorso con lettere del 19 febbraio 2016 e che, in ogni caso, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'inadempimento, ma dalla data in cui il soggetto leso ha percezione del danno occorso. Inoltre, la ricorrente contesta il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, rilevando che la Nuova Banca è

succeduta nel debito risarcitorio della Vecchia Banca, dal momento che deve ritenersi che nel perimetro dell'azienda bancaria ceduta, così come definito dal provvedimento di cessione di Banca d'Italia, siano ricompresi anche i debiti risarcitori nei confronti dei clienti della Vecchia Banca ai quali la stessa Banca abbia collocato in modo non corretto proprie azioni. La ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso, precisando di avere acquistato 8.690 azioni per un controvalore complessivo di € 13.025,50.

4. L'intermediario non si è avvalso della facoltà di depositare repliche finali.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale il Collegio rileva che il ricorso è ammissibile. In particolare, sussiste la competenza dell'ACF. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, la mera circostanza che la ricorrente abbia sottoscritto le azioni di una Banca in occasione di un'offerta al pubblico, eventualmente esercitando un diritto di opzione, non è tale di per sé da escludere che la Banca abbia prestato un servizio di investimento. Nella specie, non è contestato che la ricorrente ha acquistato o sottoscritto le azioni contestate avvalendosi dell'intermediazione della Vecchia Banca.

2. Inoltre, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario in relazione alla pretesa risarcitoria della ricorrente. Infatti, come anche questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, si deve ritenere che l'intermediario resistente, nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca, sia succeduto nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti della ricorrente per violazione delle regole di condotta da parte della Vecchia Banca nel collocamento o nella commercializzazione delle proprie azioni. Ciò è conseguenza del fatto che il provvedimento di Banca d'Italia di definizione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione dispone che sono state oggetto di cessione tutte le posizioni attive e passive della Vecchia Banca con la sola eccezione di quelle espressamente escluse. Tra le posizioni passive escluse figura la posizione dell'azionista e dell'obbligazionista subordinato della Vecchia Banca (come

imposto dalla disciplina europea e nazionale applicabile), ma non figura l'eventuale credito risarcitorio del cliente della Vecchia Banca che sia stato vittima di *misselling* nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento. Pertanto, l'odierna ricorrente è legittimata ad agire contro l'odierno resistente, non nella sua qualità di azionista, ma nella sua qualità di cliente della Vecchia Banca, il cui rapporto è stato ceduto alla Nuova Banca e da questa all'odierno resistente.

3. Nel merito, il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

In via preliminare, rileva il Collegio che è fondata l'eccezione di prescrizione in relazione a tutti gli acquisti effettuati oltre dieci anni prima del reclamo del 26 ottobre 2018. Infatti, la lettera del 19 febbraio 2016 non può essere qualificata come un efficace atto interruttivo della prescrizione, dal momento che essa non contiene un'intimazione ad adempiere specificamente rivolta dalla ricorrente al resistente (o alla Vecchia o Nuova Banca). Inoltre, il termine di prescrizione del diritto a pretendere il risarcimento del danno causato da una violazione di una regola di condotta da parte di un intermediario che presta un servizio di investimento non decorre dal momento in cui il cliente ha la percezione del danno, ma da quello in cui si è verificato l'inadempimento, che nel caso di specie coincide con le date delle singole operazioni. Pertanto, l'odierno giudizio può avere per oggetto esclusivamente l'operazione di adesione all'aumento di capitale del 2012, quando la ricorrente acquistava n. 1435 azioni per un controvalore di € 1.219,75. Peraltro, questa è anche l'unica operazione che la ricorrente ha avuto cura di individuare in modo sufficientemente specifico.

Così delimitato l'ambito del presente giudizio, rileva il Collegio che la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente è fondata. Infatti, il resistente non ha dimostrato che la Vecchia Banca abbia operato con la specifica diligenza richiesta in occasione dell'operazione d'investimento. In particolare, non consta che la Vecchia Banca abbia informato la ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità delle proprie azioni. Inoltre, non è dimostrato che la medesima Banca abbia effettuato quantomeno la valutazione di appropriatezza. Infine, non è possibile verificare se tale operazione fosse in linea con il profilo della ricorrente,

non avendo il resistente avuto cura di depositare il questionario MiFID della stessa.

4. Ritenuto, in conclusione, che la Vecchia Banca sia rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di avvertire la ricorrente dell'inadeguatezza o comunque della non appropriatezza dell'operazione in questione, si può allora ragionevolmente presumere che, qualora la Vecchia Banca avesse agito correttamente, la ricorrente non avrebbe acquistato le azioni oggetto del presente giudizio. Inoltre, nel caso di specie, nulla può essere rimproverato alla ricorrente per non avere rivenduto tempestivamente tutte le proprie azioni non appena queste hanno cominciato a perdere valore e comunque prima che esse venissero sospese dalla quotazione. Infatti, non avendo il resistente avuto cura di depositare il questionario MiFID della ricorrente, non è possibile verificare se essa avesse al tempo un'esperienza/competenza in materia di investimenti finanziari sufficientemente elevata da poter esserle addebitata la circostanza di non aver posto in essere iniziative volte a mitigare il danno rivendendo tempestivamente le azioni non appena erano divenuti noti i primi "segnali d'allarme".

Pertanto, considerato che, per effetto dell'avvio della procedura di risoluzione della Vecchia Banca, il valore attuale delle azioni acquistate dalla ricorrente è azzerato, la ricorrente ha diritto al risarcimento della somma investita nell'acquisto delle azioni acquisite nel 2012. La somma così determinata, pari a € 1.219,75, deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 54,39, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino alla data del soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 1.274,64, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e

fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione. Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi